



COMUNE DI IMPERIA

LA GREEN LINE DEL COMUNE DI IMPERIA – DA AREA 24 AD AREA 30: INTERVENTO 2 PARCO URBANO, MITIGAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE DEPURATORE, PRIMO STRALCIO. CUP: D55B07000450001. CIG: 8283130F19.

DISCIPLINARE DI GARA

Ente Appaltante: COMUNE DI IMPERIA, SETTORE LL.PP. E AMBIENTE

PROCEDURA APERTA

INDICE

PREMESSE	pag. 3
Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE	pag. 3
Art.2 DOCUMENTAZIONE DI GARA	pag. 4
Art.3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, SOPRALLUOGO.	pag. 5
Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE	pag. 7
Art.5 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL'OFFERTA	pag.9
Art.6 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI SULLA GARA	pag. 10
Art.7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	pag.11
Art.8 CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 12
Art. 9 CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA	pag. 25
Art. 10 AGGIUDICAZIONE.....	pag. 25
Art. 11. COMMISSIONE DI GARA	pag. 25
Art. 12 . SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 26
Art. 13 APERTURA DELLA BUSTE B- APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	pag. 26
Art.14 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE E VERIFICA DEL COSTO DEL LAVORO.	pag. 26
Art. 15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	pag. 27
Art.16 SOCCORSO ISTRUTTORIO	pag. 28
Art. 17 .SPECIFICAZIONI SULL'IMPOSTA DI BOLLO	pag. 29
Art. 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	pag. 29
Art.19 DISPOSIZIONI FINALI	pag. 29

PREMESSE

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura di gara, indetta dal COMUNE DI IMPERIA , Settore LL.PP. e Ambiente (di seguito anche “Stazione appaltante o Amministrazione aggiudicatrice”), per l’affidamento dei lavori inerenti **LA GREEN LINE DEL COMUNE DI IMPERIA – DA AREA 24 AD AREA 30: INTERVENTO 2 PARCO URBANO, MITIGAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE DEPURATORE, PRIMO STRALCIO. CUP: D55B07000450001. CIG: 8283130F19.**

In particolare, il presente documento contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta tecnica, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.

Si precisa inoltre che la normativa di riferimento è la seguente:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D.lgs. n. 56/2017, di seguito denominato “Codice”;
- Comunicato del Presidente dell’ANAC del 08.11.2017;
- D.P.R. 5 agosto 2010, n. 207, limitatamente alle disposizioni ancora attualmente in vigore e richiamate dall’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del Codice;
- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del Codice”;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. –“Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145”, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore; nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali si fa rinvio per quanto qui non espressamente contemplato.
- D.L. n. 32/2019 convertito con legge 55 del 14/06/2019.

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITA’ DI ESECUZIONE, IMPORTO

1.1 L’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per dare completamente ultimati gli interventi inerenti **LA GREEN LINE DEL COMUNE DI IMPERIA – DA AREA 24 AD AREA 30: INTERVENTO 2 PARCO URBANO, MITIGAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE DEPURATORE, PRIMO STRALCIO. CUP: D55B07000450001. CIG: 8283130F19.**

1.2 I lavori sono descritti in dettaglio nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto, disponibili nella documentazione di gara, comprensiva del progetto esecutivo, pubblicata sul portale appalti del committente.

1.3 Il contratto d’appalto sarà stipulato a misura.

1.4 L’ammontare complessivo dei lavori è quantificato come segue:

L’importo totale dei lavori posti a base dell’affidamento è pari a **€ 1.438.606,50** definito come segue:

A)	Quota appalto soggetta a ribasso	Euro	€ 1.392.831,63
B)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	€ 45.774,87
C)	Totale appalto	Euro	€ 1.438.606,50

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di € 435.176,40

1.5 Il dettaglio delle lavorazioni è il seguente:

CATEGORIA PREVALENTE:

OS 24 VERDE E ARREDO URBANO, CLASSE III°, € 1.115.408,19 pari al 77,53 % quota sub-appaltabile 40%

SCORPORABILE:

OS1 Lavori in terra CLASSE II° - € 323.198,31 pari al 22,47%

eseguibile direttamente se in possesso di attestazione SOA, ovvero in ATI con operatore economico qualificato,

Si potrà beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 61, comma 2, del DPR 207/10.

1.6 Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 196 (centonovantasei), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

1.7 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza, anche nelle more della stipulazione formale dei contratti, nelle ipotesi previste dall'ultimo capoverso dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Art. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA

2.1 Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del Codice, l'appalto è affidato ponendo a base di gara il progetto esecutivo.

La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara
- Patto di Integrità
- **Progetto esecutivo**

- Modulistica complementare di gara:

Modello 1 - DGUE Documento di Gara Unico Europeo

Modello 1.a - integrazione al DGUE

Modello 2 - Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni

Modello 2.a – Dichiarazione ulteriore per consorziata

Modello 2 b – Dichiarazione SOA e certificazioni qualità

Modello 3 - Scheda Avvalimento art. 89

Modello 4 – Accettazione Patto d'Integrità

Modello 5 – Dichiarazione Antimafia

2.2 Gli operatori economici interessati potranno consultare ed acquisire direttamente e liberamente i documenti di gara dal sito internet della stazione appaltante all'indirizzo www.comune.imperia.it/.

La gara è svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art.58, del D. Lgs.50/2016, sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: <https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti>

Art. 3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, SOPRALLUOGO

3.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 dello stesso Codice.

Si precisa che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso pena esclusione dalla gara, dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ed emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

3.2 Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- una o più cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- le cause interdittive di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 convertito in L.114/2014.

3.3 I soggetti che abbiano stipulato il contratto europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, assumono le caratteristiche proprie delle riunioni temporanee di imprese.

Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice come di seguito descritto.

In caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art.92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio, sia la stessa prevalente e/o scorporabile.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo verticale, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del DPR 207/2010, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte dalla mandante sono posseduti dalla mandataria. I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie

scorporabili possono essere assunte dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 48, comma 6, ultimo periodo del Codice (costituendo un raggruppamento di tipo misto).

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e concorre. A questi ultimi, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 20, lettera l) del D.L. 32/2019 convertito con legge 53 il 14/06/2019 " I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare all'appalto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7 -bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (vedasi determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 48, comma 14, del Codice, le aggregazioni di rete, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) dello stesso Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Per la qualificazione delle imprese si applica la disciplina dell'apporto dei requisiti previsti dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

E' vietata al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale.

3.4 In caso di partecipazione di imprese in crisi, si richiama il comma 4 dell'art. 110 del Codice dei contratti, così come modificato dall'art. 2 del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 55 del 14.06.2019.

3.5 E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC. Per l'avvalimento è consentito avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può tuttavia avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

3.6 SOPRALLUOGO.

Il sopralluogo delle aree sulle quali si eseguiranno le prestazioni oggetto della presente procedura di gara è obbligatorio a cura degli operatori economici.

In particolare il concorrente dichiara (nella domanda di partecipazione):

“di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.”

3.7 Contributo A.N.A.C. Gli operatori economici concorrenti sono tenuti, quale condizione di ammissibilità alla gara, al pagamento del **contributo di € 140,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), secondo le modalità di cui al successivo Articolo 8 “Contenuto della busta documentazione amministrativa”, punto A.6).

Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE

4.1 Gli operatori economici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di selezione di cui agli artt. 80, 83 e 84 del Codice, a pena di esclusione, e precisamente:

1) requisiti di ordine generale

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e degli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 del medesimo articolo è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti in carica di seguito elencati:

- titolare o direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, l'esclusione in argomento è riferita ad entrambi i soci.

Nella elencazione sopra riportata devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8.11.2017 cui si rinvia integralmente.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche sopraindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (si vedano Parte III: Motivi di esclusione -Sezione A: Motivi legati a condanne penali, punto 5, e Sezione D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, primo riquadro, del DGUE).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la suddetta esclusione va disposta anche nei confronti degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

2) requisiti di idoneità professionale (Modello 2.b vedi art. 8 punto A.7)

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.

Si precisa che l'iscrizione di cui al precedente punto a) deve essere posseduta:

- 1) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
 - 2) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
 - 3) dalla totalità delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, o aderenti alle aggregazioni delle imprese retiste che svolgeranno i lavori;
- b) (Solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative;

3) requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica e professionale (Modello 2.b vedi art. 8 punto A.7)

Possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., come indicato nelle tabelle riportate all'art. 1.6 del presente disciplinare.

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 49 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o II. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 83, comma 8, del Codice e successive modificazioni; la Mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

4.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del Codice, la Stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

Art. 5 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL'OFFERTA

5.1 L'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ei., determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara.

Si procederà al calcolo dell'anomalia con l'applicazione dell'art. 97 c. 8 per l'esclusione automatica

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ei con individuazione della soglia di anomalia ai sensi dei comma 2, 2 bis e 2ter dell'art. 97.

il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

5.3 Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, (art. 97, comma 2-bis.) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

5.4 Il calcolo di cui all'art. 97, ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all'arrotondamento sino alla terza cifra decimale.

Art. 6 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI SULLA GARA

6.1 Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sui documenti di gara o informazioni sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti attraverso il portale Appalti e Contratti di questa stazione appaltante nell'apposita sezione dedicata.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inserite sulla piattaforma almeno 9 (nove) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Tutte le predette richieste dovranno essere formulate in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non saranno ammesse richieste di chiarimenti in altre forme.

6.2 Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del D. Lgs.50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'indirizzo di PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all'articolo 76, comma 5, del codice dei Contratti pubblici, da parte della stazione appaltante.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 6.1), tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale informatico all'indirizzo PEC segnalato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo Pec o problemi temporanei nell'utilizzo delle suddette forme di comunicazione devono essere tempestivamente segnalate dal concorrente a questa stazione appaltante; diversamente questa stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, anche se formalmente non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art.7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

7.1 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Per partecipare alla presente procedura di gara l'operatore economico dovrà registrarsi prima alla piattaforma informatica/appalti di questa stazione appaltante all'indirizzo internet: <https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti> per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata necessarie per la presentazione dell'offerta telematica.

Le credenziali di accesso sono costituite da una User-id e una Password. Tali credenziali sono strettamente personali e l'utente è tenuto a non diffonderle a terzi.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- "BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa";
- "BUSTA DIGITALE B - Offerta economica".

7.2 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il concorrente, una volta registratosi alla piattaforma telematica, dovrà presentare, attraverso il predetto strumento, l'offerta **entro il termine perentorio previsto dal bando di gara.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica, redatte preferibilmente secondo i modelli disponibili sulla piattaforma informatica, devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa, inoltre, che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di "Soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, descritta dall'articolo 16 del presente Disciplinare. In particolare possono essere sanate la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione dell'offerta tecnica.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante "Soccorso istruttorio" e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Art. 8 CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente, una volta registratosi alla piattaforma telematica, per l'affidamento dell'appalto in oggetto dovrà presentare la seguente documentazione da inserirsi nella corrispondente busta virtuale della documentazione amministrativa :

- la domanda di partecipazione (modello 2) (vedi punto A.1)
- integrazione al DGUE (modello 1.a) (vedi punto A.2 bis)
- eventuale dichiarazione consorziata (modello 2.a)
- Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti idoneità professionale e capacità economica-finanziaria e tecnica e professionale (modello 2.b) (vedi punto A.7)
- Allegati al modello 2.b (CCIAA, o altri Albi, Attestazioni SOA, eventuali altre attestazioni)
- Scheda Avvalimento (modello 3) (vedi punto A.2)
- il DGUE (modello 1) (vedi punto A.2),

- Dichiarazione antimafia (modello 5) (vedi punto A.3)
- garanzia provvisoria (vedi punto A.4)
- Impegno di un fidejussore (vedi punto A.5)
- ricevuta contributo a favore ANAC (vedi punto A.6)
- Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità (modello 4) (vedi punto A.8)
- la Passoe (vedi punto A.9)
- ricevuta pagamento imposta di bollo (relativa alla domanda di partecipazione e all'offerta) (vedi successivo art. 17)
- copia documento di identità

A.1) La “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” , presentata utilizzando preferibilmente il modello 2 predisposto dalla Stazione appaltante come di seguito esplicitato, **è redatta in bollo** (l'assolvimento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuata **allegando scansione del modello f 23 (o modello equivalente attestante il pagamento)** (vedi successivo art. 17 specificazioni sull'imposta di bollo), debitamente compilata, datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA), recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al successivo punto A.2, dovrà dichiarare :

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, nel capitolato speciale, nello schema di contratto e negli altri documenti di gara;
- di aver effettuato autonomamente il sopralluogo e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
- la conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” e dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante disponibili sul sito istituzionale;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- il non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure di avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, e di essere in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di

indicare -in tale ultimo caso -gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità oppure di avere presentato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010, avendo cura di inserire a sistema copia conforme all'originale dell'istanza nella documentazione aggiuntiva;

■ *L'operatore economico deve indicare, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice. In particolare:*

- *in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,*
- *in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,*
- *in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,*
- *in caso di altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.*

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibili. In particolare:

1) *se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 -quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;*

2) *se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;*

3) *se la rete è dotata di organo comune privo di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipi alla gara.*

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

OPERATORI RIUNITI *(Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)*

■ *Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:*

-la mandataria dovrà compilare la domanda di partecipazione, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;

-per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione.

N.B. ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà produrre la "domanda di partecipazione".

■ *Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in data antecedente alla scadenza delle offerte, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice.*

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

■ *Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:*

- compilare la "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il consorzio è tenuto ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

■ *Nel caso delle Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete deve essere prodotta la seguente documentazione:*

1) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

– copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

– dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

– dichiarazione che indichi le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete;

2) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete;

3) se la rete è dotata di organo comune privo di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro che saranno eseguite

dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

(o in alternativa)

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

A.2 Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO –DGUE" approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il concorrente, ai sensi dell'art. 85 del Codice, compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 e successive modifiche in formato elettronico. Detto documento deve essere compilato, firmato e successivamente inserito nella busta relativa alla documentazione amministrativa

■ Con il DGUE si attesta quanto segue:

A) l'inesistenza, in capo al concorrente, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice;

B) ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del Codice, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse dei contributi previdenziali;

C) di non ricadere in una delle ipotesi previste dall'articolo 80, comma 5, del Codice;

D) di non ricadere in una delle ipotesi previste dall'articolo 80, comma 2, del Codice;

E) la dichiarazione delle condizioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 5, lettere c) e d), del Codice è effettuata:

F) per tutti i soggetti elencati ai sensi della successiva lettera L), non sussistono le condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità dell'incarico di cui: agli articoli 4, 9 e 10, del decreto legislativo n. 39 del 2013; all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge n. 190 del 2013, come ampliato dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

G) dichiara l'insussistenza di incompatibilità previste dai seguenti articoli:

art. 24 comma 7, dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, ovvero che nessun soggetto avente rapporti lavorativi o professionali con il concorrente è cessato dal rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, con la Stazione appaltante, da

meno di tre anni, qualora nei tre anni antecedenti la cessazione abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante;

H) ai sensi dell'articolo 80, comma 3, secondo periodo, del Codice, nell'anno antecedente, non vi sono soggetti cessati dalle qualità e dalle qualificazioni giuridiche elencate alla successiva lettera I);

I) indica i nominativi nome, cognome, codice fiscale, e relativa residenza, oltre alle qualifiche:

o di tutti i titolari se si tratta di impresa individuale;

o di tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;

o di tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;

o di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dei direttori tecnici, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di società di capitali o consorzi;

L) dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare.

Si precisa:

1.) il Concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante Documento di Gara Unico Europeo in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne di cui ha beneficiato della non menzione;

2.) ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, del Codice, l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; il concorrente, pertanto, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

3.) è in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di fattispecie di reato diverse da quelle espressamente richiamate al comma 1 dell'art. 80 del Codice, ritenute comunque rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante. A tal fine dovranno essere dichiarate tutte le condanne riportate, comprese quelle non definitive per i reati o gli illeciti professionali gravi, per consentire alla Stazione appaltate di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria e dal decorso del tempo.

4.) ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

5.) ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In riferimento alla dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, resa dal Legale rappresentante/Procuratore del Concorrente anche in riferimento ai soggetti cessati

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (specificando esattamente di quale carica si tratti):

I) qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente sussistano cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1 del Codice, il legale rappresentante dell'impresa deve dimostrare, con la propria dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

II) in caso di cessione di ramo di La Stazione Appaltante, incorporazione, fusione o scissione societaria, sussiste in capo alla cessionaria o società incorporante, o società risultante dalla fusione, ovvero dalla scissione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 80 del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società ceduta, incorporata o le società fuse o scisse nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

■ Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

■ Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente:

-alla parte II: Informazioni sull'operatore economico –tutte le sezioni,

-alla parte III: Motivi di esclusione –tutte le sezioni,

-alla parte IV: Criteri di selezione compilare solo la Sezione α .

-alla parte VI: Dichiarazioni finali –tutte le dichiarazioni ivi contenute.

■ Il DGUE (e le sue integrazioni come da modello 1.a) dovrà inoltre essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

■ Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, il DGUE (e le sue integrazioni come da modello 1.a) dovrà essere compilato e firmato (dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

■ Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, il DGUE (e le sue integrazioni come da modello 1.a) dovrà essere compilato da ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura e sottoscritto e firmato dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Inoltre, nel caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione, il DGUE (e le sue integrazioni come da modello 1.a) deve essere compilato dal consorzio medesimo e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma). Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **Modello 2a**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario.

■ *Nel caso di Aggregazioni di imprese di rete il DGUE (e le sue integrazioni come da modello 1.a) deve essere compilato e firmato (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.*

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS 50/2016)

■ *L'operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti di altri soggetti per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, previsti nel presente Disciplinare di gara deve indicare nella sezione C della Parte II del DGUE:*

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);*
- i requisiti oggetto di avvalimento.*

■ *L'operatore economico deve inserire il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, stipulato in data antecedente alla scadenza delle offerte, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, copia digitale certificata conforme all'originale dal notaio e firmata dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.*

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- *oggetto;*
- *i requisiti forniti, le risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria, in modo determinato e specifico, a pena di nullità;*
- *durata;*
- *ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.*

■ *L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:*

- *produrre un proprio DGUE (e le sue integrazioni come da modello 1.a);*

*rendere, utilizzando l'apposito **modello 3**, “**SCHEDA AVVALIMENTO art. 89**”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni con le quali si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie cui è carente il concorrente, nonché attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata*

■ *Il DGUE (e le sue integrazioni come da modello 1.a) e la “**SCHEDA DI AVVALIMENTO art. 89**” (modello 3), compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, devono essere inserite da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.*

SUBAPPALTO

■ Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica nella sezione D della parte II del DGUE le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto.

■ Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice, non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un operatore economico che abbia presentato offerta nella presente gara.

■ Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime lavorazioni e le medesime quote percentuali che l'operatore riunito intende subappaltare.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al sub-appaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

A.2 bis) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL DGUE (modello 1.a) contenente la dichiarazione (ex art. 76 del D.P.R. 445/2000) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) e lett. c) quater del D.lgs. 50/2016 e s.m.e.i..

■ **A.3) DICHIARAZIONE ANTIMAFIA** (da redigersi in conformità al **modello 5**, ai sensi del d.lgs. 159/2011), con l'indicazione dei nominativi dei soggetti di cui ai commi 1,2,2-bis, 2-ter, e 2-quater dell'art. 85 del d.lgs. 159/2011, nonché dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia dei medesimi soggetti. La dichiarazione va resa anche in assenza di familiari conviventi.

A.4) GARANZIA di cui all'art. 93 del Codice, a favore del Comune di Imperia

– di € 28.772,13 (ventottomilasettecentosettantadue/13)

pari al 2% del prezzo base, con validità **180** giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori **180** giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità sotto specificate.

■ **A.4.1** -La cauzione - fermo restando i limiti all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs 231/2007 - può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria comunale Banca CARIGE sede di Imperia Oneglia o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione giudicatrice.

Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'appalto (... indicare in sintesi l'oggetto dell'appalto ...)"

ed essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 .

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito, a pena di esclusione dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio o del GEIE e l'impresa mandataria. La dichiarazione di autenticità dovrà essere sottoscritta da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa mandataria oppure del consorzio.

In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul CODICE IBAN IT41F061751050000001403790 Banca: CARIGE -filiale di Imperia Oneglia via G.Berio n.2,

con causale del versamento "cauzione provvisoria partecipazione procedura (... indicare in sintesi l'oggetto dell'appalto ...)"

In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata copia del titolo corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

■ **A.4.2** *La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.*

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura: "Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'appalto per "..... oggetto dell'appalto".

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituito/costituendo, la garanzia fideiussoria, deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

Presentazione della cauzione

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica digitale ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- *copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).*

A.4.2.1 *La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, Agenzia o compagnia di assicurazione e deve:*

a) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

b) essere conforme allo schema tipo 1.1. della Sezione 1, del decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 93, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice

c) avere validità per **180** giorni;

■ **A.4.3** - L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Il concorrente dichiara nel DGUE di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'art. 93 del Codice, le micro, piccole e medie imprese nonché i Raggruppamenti o Consorzi costituiti esclusivamente dalle stesse, possono ridurre del 50% la garanzia. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dello stesso articolo.

Qualora il possesso della certificazione del sistema di qualità non risulti dalla SOA, l'operatore economico potrà altresì produrre copia, corredata da dichiarazione di conformità all'originale:

- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

- ovvero dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del certificato.

La predetta documentazione deve essere inserita nella busta contenente la "Documentazione amministrativa".

Si precisa che ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o

all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente alla firma del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

A.5) IMPEGNO di un Fideiussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.4.2 (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto;

- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto A.4.1. (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

L'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, e non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore contrattuale. Qualora non sia disponibile l'originale, gli offerenti dovranno inserire la copia conforme all'originale dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 8, ultimo capoverso, del Codice tale impegno non è richiesto alle micro, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle stesse.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile -e quindi è causa di esclusione -la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

■ A.6) Documento attestante il versamento del contributo ANAC.

Ai fini del pagamento, i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016.

Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione "Contributi in sede di gara".

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione, a seconda della modalità di pagamento scelta, della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione" oppure dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Il Comune di Imperia si riserva di richiedere l'originale del documento a comprova del pagamento del contributo all'ANAC.

In caso di partecipazione di RTI e Consorzi, il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

- In caso di RTI e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. lgs 50/2016, dal Consorzio stesso.

■ **A.7) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, o nel caso di cui concorrenti costituiti da RT, consorzio, GEIE, o rete di imprese costituiti o costituendi, più dichiarazioni, dalla/e quale/i risulti il possesso dell'attestazione/i SOA ovvero attestazione/i SOA ai sensi del DPR 207/2010, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e altresì di essere in possesso di certificazioni di qualità . (Modello 2.b)**

La mancata produzione del documento non comporta l'esclusione dalla gara né dà luogo all'attivazione del soccorso istruttorio, risultando assorbente, nel caso in cui tali dichiarazioni fossero inserite nel DGUE .

■ **A.8) Dichiarazione di accettazione del Patto d'Integrità**, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente singolo ovvero, in caso di consorzio con personalità giuridica, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici dei lavori ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzi ordinari, da tutti soggetti della compagine **(Modello 4)** .

■ **A.9) Documento attestante l'attribuzione del "PASSoe" da parte del Servizio AVCPASS.**

Poiché la Stazione Appaltante dovrà procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente gara tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS).

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; **lo stesso dovrà essere inserito nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa.**

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla gara regolata dal presente disciplinare concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del "PASSOE", non comportano di per sé l'esclusione dalla presente procedura, a condizione

che la concorrente proceda a registrarsi e a trasmettere il "PASSOE" nel termine fissato dalla Stazione Appaltante.

Si ricorda che gli adempimenti relativi al PASSOE sussistono, in caso di avvalimento, anche in riferimento all'impresa ausiliaria: **L'IMPRESA AUSILIARIA DEVE GENERARE IL PASSOE.**

Art. 9 – CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla stazione appaltante l'Offerta Economica costituita da una dichiarazione auto-generata dal sistema, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione:

- i) scaricare e salvare sul proprio PC;
- ii) sottoscrivere digitalmente;
- iii) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante

La busta "B – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) **ribasso percentuale in cifre sull'importo a base d'asta** (non imponibile ai fini I.V.A.) al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza .

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

c) **indicazione degli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 7.2

ART. 10. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ex art. 36, co.9 bis del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019.

Il minor prezzo sarà determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara.

Si procederà, quindi, al calcolo dell'anomalia come precedentemente indicato all'art. 5 del presente Disciplinare.

La Commissione si riserva di procedere all'eventuale rinvio della gara per le operazioni di calcolo della soglia di anomalia e procederà quindi, in seduta pubblica alla proclamazione dell'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua. Nel caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica.

ART. 11. COMMISSIONE DI GARA

La Commissione di gara, nominata ai sensi dei Criteri previsti per la nomina dei componenti di cui alla Delibera della Giunta Municipale n. 1 del 5.01.2017, sarà composta da un numero dispari minimo pari a n. 3 membri.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione di gara e i curricula dei componenti.

ART. 12 . SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nella Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla Piattaforma medesima.

La prima seduta pubblica, in modalità telematica, è fissata dal bando di gara e, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico.

La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica: a verificare a sistema l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

La commissione di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, mantiene cifrati i plichi telematici fino all'apertura degli stessi mediante apposita password.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

13. APERTURA DELLE BUSTE B- APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla lettura del ribasso economico ed alla relativa valutazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

ART. 14. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE E VERIFICA DEL COSTO DEL LAVORO.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 o 2bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse (come specificato al precedente art. 5).

Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima dell'aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall'offerente ai sensi dell'art. 95 comma 10 del d.lgs 50/2016 a s.m.i.

ART. 15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un'unica offerta valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo applicazione di norme straordinarie in deroga.

La ditta aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà:

- provare il possesso dei requisiti di cui all'art. 84 del d.lgs n. 50/2015 e s.m.i. richiesti nel bando di gara, producendo i documenti corrispondenti;
- presentare idonea cauzione definitiva;
- produrre il P.O.S.;
- provvedere al pagamento delle spese contrattuali.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (spese quantificate presuntivamente in euro 5.000,00).

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto (quantificate in vai presuntiva massima di euro 3.825,00) .

Art. 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE o della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Le irregolarità essenziali coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge. Ai fini della sanatoria di cui al presente articolo la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine perché siano

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente.

Art. 17 SPECIFICAZIONI SULL'IMPOSTA DI BOLLO:

La domanda di partecipazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate -risposta n.35/2018).

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, per ciascuna domanda di partecipazione, occorre compilare il modello F23 ed effettuare il pagamento presso banche, uffici postali, o altri uffici autorizzati. Nella compilazione del modello F23 devono essere riportati:

- i dati identificativi dell'operatore economico. In caso di raggruppamento temporaneo i dati della mandataria

- **Ufficio o Ente: TLK**

- **il codice del tributo: 456 T;**

- la descrizione del pagamento: "imposta di bollo - Comune di Imperia: *CIG* oggetto gara in sintesi"

Ai fini della comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere presentata sulla piattaforma informatica, nella Busta Amministrativa telematica, la copia informatica (scansione) della ricevuta del pagamento del modello F23 o di altro modello equivalente in caso di pagamento con altre modalità.

Avvertenza

L'omissione del pagamento dell'imposta di bollo verrà segnalata all'Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione, ai sensi dell'art.19, del D.P.R. n.642/1972.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Imperia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

19.1 Gli atti relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del Codice.

19.2 Ai sensi dell'art.120, comma 2-bis, del D. Lgs. 104/10 (così come modificato dall'art. 204 del Codice), il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, è impugnabile nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19.3 Per quanto riguarda l'informativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si rinvia al testo di informativa pubblicato sul sito internet del Comune di Imperia.

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. Si informa che i dati forniti dai concorrenti alla presente

procedura sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione appaltante. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Imperia ; il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento di gara.

19.4 Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni del Codice e alla normativa legislativa e regolamentare nazionale e regionale vigente in materia.